



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 173 della seduta del 27/04/2017.

**Oggetto:** Diritti di esazione per la vendita a bordo (Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, articolo 18, comma 12).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno  
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Il Dirigente Generale  
Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

**Il dirigente di Settore**

Il dirigente di settore  
Ing. Giuseppe Pavone

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_  
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Cello)

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO:

- che la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, al comma 12 dell'articolo 18 prevede la seguente disciplina del diritto di esazione:
  - eventuali diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica;
  - l'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio;
- che le citate disposizioni legislative demandano alla competenza della Giunta regionale la determinazione dell'importo di tali diritti aggiuntivi e delle condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono da considerarsi adeguati;

**PREMESSO** che con D.G.R. n. 321/2016 è stata approvata sperimentalmente le modifica del diritto di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi del servizio ferroviario sulla rete nazionale (operatore: Trenitalia s.p.a.), prevedendo quanto segue:

- I. il diritto di esazione a bordo del mezzo consiste in un sovrapprezzo pari a euro 5,00 (IVA inclusa), per gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio regolarmente convalidato, a condizione che avvisino il personale di bordo all'atto della salita;
  - II. il sovrapprezzo di cui al punto I non è applicabile agli utenti saliti nelle stazioni dove, per le adeguate caratteristiche dei canali di vendita, il passeggero ha l'obbligo di dotarsi del titolo di viaggio prima di entrare a bordo del mezzo, essendo soggetto alle sanzioni di legge in caso contrario;
  - III. le stazioni di cui al punto II devono essere dotate di servizi di biglietteria tradizionali, emittitrici automatiche, ed essere collocate all'interno o nell'immediata prossimità di una area urbana dove sono presenti più esercizi commerciali convenzionati per la vendita dei titoli di viaggio;
  - IV. le stazioni di cui al punto II sono inizialmente individuate nelle seguenti: Castiglione Cosentino, Catanzaro Lido, Cosenza, Lamezia Terme C.le, Paola, Reggio Calabria C.le, Vibo-Pizzo, Villa S. Giovanni.;
  - V. è demandato al Dipartimento competente l'eventuale espungimento dalla lista di cui al punto IV delle stazioni che non dovessero rispettare le condizioni di cui al punto III;
- e demandato al Dipartimento competente la produzione di una relazione più dettagliata sui canali di vendita dell'operatore Trenitalia s.p.a. nonché sull'esito della sperimentazione di cui sopra.

**RITENUTO** di estendere la sperimentazione all'intero sistema del trasporto pubblico locale, applicando un importo del diritto di esazione differenziato a seconda del modo di trasporto e dell'adeguatezza dei canali di vendita.

### PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della

normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016.

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

**SU PROPOSTA** dell'assessore alle infrastrutture, prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

### **DELIBERA**

**1. Di approvare** sperimentalmente il seguente regime del diritto di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'allegato.

**2. Di fare salvo** quanto già deliberato con D.G.R. n. 321/2016 per il solo operatore Trenitalia s.p.a., prevedendo comunque l'uniformazione della disciplina applicabile entro il 2018.

**3. Di rinviare** all'esito delle valutazioni scaturenti dalla sperimentazione le determinazioni conclusive sul regime diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi.

**4. Di notificare** il presente provvedimento al Dipartimento Infrastrutture e agli operatori dei servizi di TPL.

**5. Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

**6.- Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regcal.it](mailto:trasparenza@regcal.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 28 APR. 2017 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



**ALLEGATO – Determinazione del diritto di esazione a bordo**

**I. Servizi su gomma extraurbani:**

- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo è pari al 20% dell'importo del titolo di viaggio, e comunque all'interno dell'intervallo fra € 1,00 e € 2,00 \*, se è rispettata una delle seguenti condizioni:
  - a) presenza di un sistema di bigliettazione elettronica, al più un unico sistema per soggetto giuridico affidatario dei servizi di TPL (potendo un operatore utilizzare anche il sistema prescelto da un altro soggetto \*\*);
  - b) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) a distanza pedonale di non oltre 300 metri dalla fermata di salita, indicata nella palina della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 30° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - c) presenza di emettitrici automatiche di titoli di viaggio funzionanti, nell'immediata prossimità fermata di salita, abilitate ai pagamenti elettronici;
- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo, inclusi gli estremi dell'intervallo limite, può essere raddoppiato se è rispettata la condizione a) e almeno una delle altre due condizioni b) o c).

**II. Servizi su gomma urbani:**

- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo è pari al 100% del titolo di viaggio se è rispettata una delle seguenti condizioni:
  - a) presenza di un sistema di bigliettazione elettronica, al più un unico sistema per area urbana;
  - b) presenza di almeno una rivendita di titoli di viaggio per 5.000 abitanti nel Comune, con parere favorevole dell'Amministrazione comunale circa la omogenea distribuzione territoriale delle stesse, e comunque a condizione che il titolo di viaggio abbia validità di almeno 60 giorni;
  - c) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) a distanza pedonale di non oltre 100 metri dalla fermata di salita, indicata nella palina della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 20° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - d) presenza di emettitrici automatiche di titoli di viaggio funzionanti, nell'immediata prossimità fermata di salita, abilitate ai pagamenti elettronici;
- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo può essere raddoppiato se è rispettata la condizione a) e almeno una delle altre tre condizioni b), c) o d).

**III. Servizi ferroviari:**

- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo è pari al 50% dell'importo del titolo di viaggio, e comunque all'interno dell'intervallo fra € 2,50 e € 5,00, se è rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di un sistema di bigliettazione elettronica, al più un unico sistema per soggetto giuridico affidatario dei servizi di TPL (potendo un operatore utilizzare anche il sistema prescelto da un altro soggetto);
  - b) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) all'interno del fabbricato viaggiatori della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 15° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - c) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) a distanza pedonale di non oltre 300 metri dalla fermata di salita, adeguatamente indicata all'interno del fabbricato viaggiatori della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 30° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - d) presenza di emettitrici automatiche di titoli di viaggio funzionanti, all'interno del fabbricato viaggiatori della fermata, abilitate ai pagamenti elettronici;
- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo può essere raddoppiato se è rispettata una fra le condizioni a) o b) e almeno una delle altre tre condizioni.

- IV. In tutti i casi, i diritti di esazione applicati devono essere riportati nella carta dei servizi e pubblicati sul sito web dell'operatore, che deve contenere anche l'elenco puntuale dei canali di vendita e della loro localizzazione.
- V. In tutti i casi si deve applicare lo stesso arrotondamento previsto per il titolo di viaggio corrispondente.
- VI. In tutti i casi il passeggero deve avvisare di essere sprovvisto di biglietto all'atto della salita sul mezzo di trasporto.

---

\*

Più precisamente, il valore massimo applicabile del diritto di esazione a bordo è calcolato come segue:

1. si calcola il 20% dell'importo del titolo di viaggio;
2. se tale importo è compreso fra € 1,00 e € 2,00, esso è il valore massimo;
3. se tale importo è inferiore a € 1,00, il valore massimo è pari a € 1,00;
4. se tale importo è superiore a € 2,00, il valore massimo è pari a € 2,00.

In analogia si procede per i servizi su gomma urbani e ferroviari.

\*\*

Più precisamente, ciascun soggetto giuridico affidatario di servizi di trasporto pubblico locale può scegliere un unico sistema di bigliettazione elettronica. Lo stesso soggetto, qualora lo ritenga opportuno, per parte dei servizi può usare un sistema differente, ma solo fra quelli scelti da altri soggetti giuridici. La finalità è quella di avere un numero di sistemi al più pari a quello degli operatori.